

**Regolamento didattico del Corso di Laurea in  
SCIENZE PSICOLOGICHE APPLICATE****A.A. 2022/23****INDICE**

Art. 1 – Oggetto e finalità del Regolamento.....	2
Art. 2 – Obiettivi formativi specifici.....	2
Art. 3 – Sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati.....	3
Art. 4 – Quadro generale delle attività formative.....	4
Art. 5 – Ammissione al Corso di Laurea.....	4
Art. 6 - Crediti Formativi Universitari (CFU) .....	4
Art. 7 - Obsolescenza dei crediti formativi.....	5
Art. 8 - Tipologia delle forme didattiche adottate.....	5
Art. 9 – Piano di studi.....	6
Art. 10 - Attività formativa a scelta (ADO) .....	6
Art. 11 - Altre attività formative.....	6
Art. 12 – Semestri.....	6
Art. 13 - Verifica dell'apprendimento e acquisizione dei CFU.....	7
Art. 14 - Obbligo di frequenza.....	9
Art. 15 - Prova finale e conseguimento del titolo di studio.....	9
Art. 16 - Valutazione dell'attività didattica.....	10
Art. 17 - Riconoscimento dei crediti, mobilità studentesca e riconoscimento di studi compiuti all'estero.....	10
Art. 18 - Orientamento e tutorato.....	12
Art. 19 - Studenti impegnati a tempo pieno e a tempo parziale, studenti fuori corso e ripetenti, interruzione degli studi.....	12
PERCORSO FORMATIVO - PIANO DI STUDI.....	11

**Art. 1 – Oggetto e finalità del Regolamento**



1. Il presente regolamento disciplina gli aspetti organizzativi del Corso di Laurea in Scienze Psicologiche Applicate nel rispetto delle prescrizioni contenute nel Regolamento didattico di Ateneo e nel Regolamento Didattico del Dipartimento.
2. Il Corso di Laurea in SCIENZE PSICOLOGICHE APPLICATE, afferisce alla classe L-24 delle lauree in SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE di cui al D.M. 16 marzo 2007, G.U. n. 155 del 6.07.2007 – suppl. ordinario n.153.

### **Art. 2 – Obiettivi formativi specifici**

L'intervento del professionista che opera nel campo delle discipline psicologiche è richiesto in ambiti sempre più diversificati tra loro. Si rende pertanto necessario strutturare dei percorsi formativi che offrano a coloro che li intraprendono, già a partire dalla preparazione di base, l'acquisizione di competenze che siano, allo stesso tempo, sufficientemente ampie da consentire l'inserimento in una gamma di settori operativi e abbastanza specifiche da individuare un ambito di applicazione particolare. L'esigenza è, infatti, quella di offrire una formazione che non sia generica, senza essere decisamente specialistica.

I laureati del Corso, con il percorso unitario proposto, devono conseguire i seguenti obiettivi formativi specifici:

- a) acquisire una conoscenza approfondita, sistematica e aggiornata dei diversi settori di base concernenti le conoscenze dei processi psicologici, psicobiologici, cognitivi, emozionali, sociali e le adeguate competenze sui metodi di ricerca sperimentale e clinica in ambito neuropsicologico nonché le nozioni di base sulle metodiche di diagnosi e di intervento riabilitativo rilevanti per i disturbi cognitivi ed affettivi;
- b) fornire la conoscenza dei metodi e delle procedure dell'indagine scientifica psicologica ed a dare la preparazione sulle competenze teorico-operative e applicative nell'ambito dello studio del comportamento umano.

Grazie a questa formazione, il laureato potrà unificare e integrare le conoscenze e le competenze concernenti la psicologia generale e sperimentale, le scienze cognitive e le basi neurobiologiche del comportamento, la psicologia dello sviluppo, la psicologia clinica, la psicologia dinamica, la psicologia sociale e quella del lavoro. Sarà inoltre in grado di valutare le abilità cognitive, relazionali e comportamentali dell'uomo nell'intero arco di vita e sviluppare competenze su metodi e strumenti di diagnosi e di intervento riabilitativo rilevanti per i disturbi cognitivi ed affettivi e relazionali. Potrà effettuare la raccolta e la elaborazione dei dati relativi ai processi dinamici e cognitivi, affettivi, relazionali e comportamentali nelle diverse situazioni umane, ambientali e lavorative.

Il corso fornisce inoltre conoscenze e capacità di base e indispensabili per l'accesso a livelli superiori di formazione specialistica e prepara anche ad attività professionali che possono essere svolte in autonomia dallo Psicologo junior. Per questo scopo, il laureato in Scienze Psicologiche Applicate avrà acquisito capacità specifiche concernenti le modalità di indagine sui processi psichici nelle diverse condizioni, sarà in grado di realizzare interventi volti al miglioramento dei



processi di apprendimento, di comunicazione, di cura della salute, anche in integrazione alle équipes medico-psicologiche dei servizi della salute mentale e della riabilitazione.

### **Art. 3 – Sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati**

La prosecuzione degli studi nelle lauree magistrali della Classe LM-51 è da considerarsi obbligatoria per esercitare la professione di psicologo ai sensi della L. 56/1989. Il Corso di studi in Scienze Psicologiche Applicate è soprattutto rivolto al proseguimento degli studi nella laurea magistrale della suddetta classe, l'acquisizione del titolo consente comunque al laureato in Scienze Psicologiche Applicate che non intenda proseguire negli studi superiori, previa iscrizione alla sezione B dell'Albo Professionale degli Psicologi, di svolgere la professione di Dottore in tecniche psicologiche con funzioni di informazione, formazione, tutorato, relazione di aiuto, lavoro di rete, nei contesti sociali, organizzativi e del lavoro e nei servizi alla persona e alla comunità previsti presso i Servizi territoriali, le Strutture socio-educative, le Strutture di riabilitazione e recupero delle Aziende pubbliche e private. Sono prevedibili collocazioni lavorative con rapporto di dipendenza o libero professionale negli ambiti ricordati.

Il Corso prepara alla professione di:

- dottore in tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro
- dottore in tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità.

Il laureato in Scienze Psicologiche Applicate svolge la propria attività nei seguenti ambiti professionali: Assistenti sociali - (3.4.5.1.0); Tecnici del reinserimento e dell'integrazione sociale - (3.4.5.2.0)

### **Art. 4 – Quadro generale delle attività formative**

1. La programmazione dell'attività didattica è approvata annualmente dal Consiglio di Dipartimento, sentiti i Dipartimenti associati e la Scuola competente, laddove istituita, e acquisito il parere favorevole della Commissione Paritetica Docenti-Studenti competente.

### **Art. 5 – Ammissione al Corso di Laurea**

1. Per essere ammessi al corso di laurea in Scienze Psicologiche Applicate occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo.

2. L'ammissione al Corso di Laurea è numericamente programmata a livello locale (250 posti). Le domande di immatricolazione vengono accettate fino al raggiungimento della numerosità massima sostenibile, rispettando l'ordine cronologico di arrivo delle domande. Eventuali posti residui saranno resi disponibili nelle modalità e tempistiche stabilite nel bando.

3. Per l'immatricolarsi è *obbligatorio* aver sostenuto un test *non selettivo* organizzato in collaborazione con il Consorzio CISIA, denominato TOLC-PSI. Le informazioni sulle modalità di iscrizione al test e le relative date sono disponibili sul sito Cisia - Consorzio Interuniversitario



Sistemi Integrati per l'Accesso ([www.cisiaonline.it](http://www.cisiaonline.it)) e nelle apposite pagine del sito di Ateneo ([www.univaq.it](http://www.univaq.it)).

Il test potrà essere sostenuto in presenza o nella modalità TOLC@CASA.

Il test consente di accertare le conoscenze di base relativamente a: Comprensione del testo, Ragionamento numerico, Ragionamento verbale, Biologia, Matematica di base. Una ulteriore sezione valuterà la conoscenza della lingua inglese.

Potranno essere immatricolati gli studenti che otterranno un punteggio complessivo pari o superiore a 10 (dieci).

4. Agli studenti che nella prova di ammissione abbiano riportato meno di 5 punti complessivi nelle sezioni di Ragionamento numerico e di Matematica verrà assegnato un debito formativo, che darà luogo ad obblighi formativi aggiuntivi (OFA).

Il debito formativo dovrà essere recuperato nel primo anno di corso, con una delle seguenti modalità alternative:

- a. frequenza di un corso di recupero organizzato dal CAD e superamento della verifica finale;
- b. superamento dell'esame di Metodi quantitativi e psicometria.

Gli studenti che non abbiano assolto l'OFA con una delle suddette modalità non potranno sostenere l'esame di Teoria e Tecnica dei Test.

#### **Art. 6 - Crediti Formativi Universitari (CFU)**

1. Le attività formative previste nel Corso di Studio prevedono l'acquisizione da parte degli studenti di crediti formativi universitari (CFU), ai sensi della normativa vigente.

2. A ciascun CFU corrispondono 25 ore di impegno complessivo per studente.

3. La quantità media di impegno complessivo di apprendimento svolto in un anno da uno studente impegnato a tempo pieno negli studi universitari è fissata convenzionalmente in 60 crediti.

4. La frazione dell'impegno orario complessivo riservata allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale non può essere inferiore al 50%, tranne nel caso in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico.

5. Nel carico standard corrispondente ad un CFU possono rientrare:

- a) didattica frontale: 8 ore/CFU
- b) esercitazioni o attività assistite equivalenti: 12 ore/CFU
- c) pratica individuale in laboratorio ovvero attività esperienziali pratiche guidate: 12 ore/CFU

6. I crediti formativi corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente previo superamento dell'esame o a seguito di altra forma di verifica della preparazione o delle competenze conseguite.

7. I crediti acquisiti a seguito di esami sostenuti con esito positivo per insegnamenti aggiuntivi rispetto a quelli conteggiabili ai fini del completamento del percorso che porta al titolo di studio, rimangono registrati nella carriera dello studente e possono dare luogo a successivi riconoscimenti ai sensi della normativa in vigore. Le valutazioni ottenute non rientrano nel computo della media dei voti degli esami di profitto.



8. L'iscrizione al successivo anno di corso è consentita agli studenti indipendentemente dal tipo di esami sostenuti e dal numero di crediti acquisiti, ferma restando la possibilità per lo studente di iscriversi come studente ripetente.

#### **Art. 7 - Obsolescenza dei crediti formativi**

In tutti i casi di valutazione delle carriere pregresse, l'obsolescenza dei crediti formativi sarà valutata dal CAD tenendo conto dell'evoluzione degli specifici contenuti didattici e scientifici delle singole discipline.

#### **Art. 8 - Tipologia delle forme didattiche adottate**

1. L'attività didattica è articolata nelle seguenti forme:

- A. lezioni frontali
- B. esercitazioni pratiche a gruppi di studenti
- C. attività tutoriale durante il tirocinio
- D. attività seminariali
- E. attività tutoriali nella pratica in laboratorio.

#### **Art. 9 – Piano di studi**

1. Il piano di studi indica il percorso formativo del Corso e gli insegnamenti previsti, per i quali riporta il *settore scientifico-disciplinare e la tipologia di ambito* di appartenenza, l'eventuale suddivisione in moduli degli stessi, nonché il numero di CFU attribuito a ciascuna attività didattica.

2. Per il conseguimento della Laurea in Scienze Psicologiche Applicate è necessario aver acquisito 180 CFU, negli ambiti e nei settori scientifico-disciplinari previsti dal manifesto degli studi.

3. La Commissione Paritetica Docenti-Studenti competente verifica la congruenza dell'estensione dei programmi rispetto al numero di crediti formativi assegnati a ciascuna attività formativa.

Su proposta del CAD, acquisito il parere favorevole della Commissione Paritetica Docenti-Studenti competente, il piano di studi è approvato annualmente dal Consiglio di Dipartimento sentiti gli eventuali Dipartimenti associati e la Scuola competente, ove istituita.

#### **Art. 10 - Attività formativa a scelta (ADO)**

1. Il piano di studio regolamentare, oltre agli insegnamenti obbligatori, prevede attività formative autonomamente scelte dallo studente (ADO, *tipologia D*) purchè coerenti con il progetto formativo, per un totale di 12 CFU.
2. Lo studente può scegliere le ADO all'interno di un gruppo di insegnamenti proposti dal CAD in quanto ritenuti coerenti con gli obiettivi del percorso formativo, oppure all'interno di tutta l'offerta formativa di Ateneo. In questo caso, la coerenza con il progetto formativo definito dal



piano di studi deve essere valutata dal CAD, anche con riferimento all'adeguatezza delle motivazioni eventualmente fornite dallo studente.

3. Lo studente è tenuto ad effettuare le proprie scelte tramite presentazione del piano di studio on line all'interno della segreteria virtuale, entro la scadenza annualmente stabilita.

#### **Art. 11 - Altre attività formative**

1. L'Ordinamento Didattico prevede altresì l'acquisizione da parte dello studente di 27 CFU denominati come "altre attività formative" che comprendono:

- a. *Conoscenza della lingua inglese di livello B1, 6 CFU, tipologia E*
- b. *Elementi di Informatica, 4 CFU, tipologia F*
- c. *Esperienze Pratiche Guidate, 12 CFU, tipologia F*
- d. *Altre attività formative, 5 CFU, tipologia F*

#### **Art. 12 - Semestri**

1. Il calendario degli insegnamenti impartiti nel Corso è articolato in semestri.
2. Il Senato Accademico definisce il Calendario Accademico.
3. Il calendario didattico viene approvato da ciascun Dipartimento, su proposta del competente CAD, nel rispetto di parametri generali stabiliti dal Senato Accademico, per l'intero Ateneo, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.
4. Il calendario delle lezioni è emanato dal Direttore del Dipartimento, dopo l'approvazione da parte del Consiglio di Dipartimento.
5. Tale calendario prevede l'articolazione dell'anno accademico in semestri nonché la non sovrapposizione dei periodi dedicati alla didattica a quelli dedicati alle prove di esame e altre verifiche del profitto.
6. Nell'organizzazione dell'attività didattica, il piano di studi deve prevedere una ripartizione bilanciata degli insegnamenti e dei corrispondenti CFU tra il primo e il secondo semestre.

#### **Art. 13 - Verifica dell'apprendimento e acquisizione dei CFU**

Nel piano di studio sono indicati i corsi per i quali è previsto un accertamento finale che darà luogo a votazione (esami di profitto) o a un semplice giudizio idoneativo. Sono inoltre indicati i corsi integrati che prevedono prove di esame per più insegnamenti o moduli coordinati. In questi casi docenti titolari dei moduli coordinati partecipano collegialmente alla valutazione complessiva del profitto.

1. Il calendario degli esami di profitto, nel rispetto del Calendario Didattico annuale, è emanato dal Direttore del Dipartimento, in conformità a quanto disposto dal Regolamento didattico di Dipartimento ed è reso pubblico all'inizio dell'anno accademico e, comunque, non oltre il 30 ottobre di ogni anno.



2. Gli appelli d'esame e di altre verifiche del profitto devono avere inizio alla data fissata, la quale deve essere pubblicata almeno trenta giorni prima dell'inizio della sessione. Eventuali spostamenti, per comprovati motivi, dovranno essere autorizzati dal Direttore del Dipartimento, il quale provvede a darne tempestiva comunicazione agli studenti. In nessun caso la data di inizio di un esame può essere anticipata.
3. Le date degli appelli d'esame relativi a corsi appartenenti allo stesso semestre e allo stesso anno di corso non possono sovrapporsi.
4. Per ogni anno accademico, per ciascun insegnamento, deve essere previsto un numero minimo di 7 appelli e un ulteriore appello straordinario per gli studenti fuori corso. Là dove gli insegnamenti prevedano prove di esonero parziale, oltre a queste, per quel medesimo insegnamento, deve essere previsto un numero minimo di 6 appelli d'esame e un ulteriore appello straordinario per i fuori corso.
5. I docenti forniscono agli studenti tutte le informazioni relative al proprio insegnamento (programma, prova d'esame, materiale didattico, esercitazioni o attività assistite equivalenti ed eventuali prove d'esonero, ecc.). Tali informazioni sono contenute nel Course Catalogue, pubblicato sul sito di Ateneo.
6. Gli appelli d'esame, nell'ambito di una sessione, devono essere posti ad intervalli di almeno 2 settimane.
7. Lo studente in regola con la posizione amministrativa potrà sostenere, senza alcuna limitazione, le prove di esonero e gli esami in tutti gli appelli previsti, nel rispetto delle propedeuticità e delle eventuali attestazioni di frequenza previste dall'ordinamento degli studi.
8. Con il superamento dell'accertamento finale lo studente consegue i CFU attribuiti alla specifica attività formativa.
9. Non possono essere previsti in totale più di 20 esami o valutazioni finali di profitto.
10. L'esame può essere orale, scritto, scritto e orale, informatizzato. L'esame orale è pubblico. Sono consentite modalità differenziate di valutazione, anche consistenti in fasi successive del medesimo esame. Le altre forme di verifica del profitto possono svolgersi individualmente o per gruppi, facendo salva in questo caso la riconoscibilità e valutabilità dell'apporto individuale, ed avere come obiettivo la realizzazione di specifici progetti, determinati ed assegnati dal docente responsabile dell'attività, o la partecipazione ad esperienze di ricerca e sperimentazione, miranti in ogni caso all'acquisizione delle conoscenze e abilità che caratterizzano l'attività facente parte del curriculum.
11. Lo studente ha diritto di conoscere, fermo restando il giudizio della commissione, i criteri di valutazione che hanno portato all'esito della prova d'esame, nonché a prendere visione della propria prova, qualora scritta, e di apprendere le modalità di correzione.
12. Gli esami comportano una valutazione che deve essere espressa in trentesimi, riportata su apposito verbale. L'esame è superato se la valutazione è uguale o superiore a 18/30. In caso di votazione massima (30/30) la commissione può concedere la lode. La valutazione di insufficienza non è corredata da votazione.



13. Nel caso di prove scritte, è consentito allo studente per tutta la durata delle stesse di ritirarsi. Nel caso di prove orali, è consentito allo studente di ritirarsi fino al momento antecedente la verbalizzazione della valutazione finale di profitto.
14. Non è consentita la ripetizione di un esame già superato e verbalizzato.
15. Le Commissioni giudicatrici degli esami e delle altre prove di verifica del profitto sono nominate dal Direttore del Dipartimento, secondo quanto stabilito dal Regolamento Didattico di Ateneo e dal Regolamento Didattico di Dipartimento.
16. Il verbale digitale, debitamente compilato dal Presidente della Commissione, deve essere completato mediante apposizione di firma digitale da parte del Presidente medesimo entro tre giorni dalla data di chiusura dell'appello. La digitalizzazione della firma è per l'Ateneo obbligo di legge a garanzia di regolare funzionamento, anche ai fini del rilascio delle certificazioni agli studenti. L'adesione a questo obbligo da parte dei docenti costituisce dovere didattico. Limitatamente ai docenti che non hanno accesso al sistema della firma digitale, il verbale cartaceo, debitamente compilato e firmato dai membri della Commissione, deve essere trasmesso dal Presidente della Commissione alla Segreteria Studenti competente entro tre giorni dalla valutazione degli esiti.

#### **Art. 14 - Obbligo di frequenza**

1. La rilevazione della frequenza con firme o altro sistema alle lezioni è consentita esclusivamente nei casi previsti dalla legge.
2. Il Consiglio di Area Didattica definisce le modalità di acquisizione della frequenza per le attività di laboratorio e di tirocinio.
3. Per tutti gli altri insegnamenti la frequenza degli esami pianificati verrà caricata automaticamente al termine del semestre di erogazione, nel rispetto della Carta dei Diritti degli Studenti.

#### **Art. 15 - Prova finale e conseguimento del titolo di studio**

1. Per sostenere la prova finale lo studente dovrà aver conseguito tutti gli altri crediti formativi universitari previsti nel piano degli studi.
2. La prova finale si svolge davanti a una Commissione d'esame composta da almeno 3 componenti. L'esame di laurea, suddiviso in più giorni, avrà luogo nelle due settimane che precedono la proclamazione, sotto forma di colloquio orale di gruppi di laureandi con una commissione composta da almeno tre docenti (almeno due interni). Alla fine dei colloqui la commissione assegnerà a ciascun laureando un punteggio (da 1 a 7 punti) in funzione della qualità dell'elaborato scritto, della chiarezza e padronanza dell'esposizione, e della carriera accademica dello studente, compresi i periodi di permanenza all'estero. Tale punteggio, sommato a quello derivante dalla media ponderata degli esami, darà luogo al voto di laurea, che sarà comunicato ai laureandi durante la proclamazione.
3. La valutazione della prova finale e della carriera dello studente, in ogni caso, non deve essere vincolata ai tempi di completamento effettivo del percorso di studi.





4. Alla prova finale sono attribuiti 6 CFU.
5. L'elaborato finale verrà preparato dallo studente con la guida di un Relatore, scelto tra i docenti titolari di insegnamento del Corso di Laurea. Se il Relatore non è un docente del Corso di laurea, l'elaborato dovrà essere controfirmato da un docente di ruolo del Corso di Studio (secondo Relatore). L'elaborato finale consiste di una tesina su uno specifico aspetto di un ambito di ricerca che lo studente approfondirà leggendo un articolo scientifico, una rassegna della letteratura o un testo (in italiano o in inglese) ritenuto dal relatore di particolare importanza e interesse per uno specifico ambito scientifico.
6. Gli studenti hanno il diritto di concordare l'argomento della prova finale con il docente relatore.
7. Ai fini del superamento della prova finale è necessario conseguire il punteggio minimo di 66 punti. L'eventuale attribuzione della lode, in aggiunta al punteggio massimo di 110 punti, è subordinata alla rilevanza dei risultati raggiunti dal candidato e alla valutazione unanime della Commissione. La Commissione, all'unanimità, può altresì proporre la dignità di stampa della tesi o la menzione d'onore.
8. Lo svolgimento della prova finale è pubblico e pubblico è l'atto della proclamazione del risultato finale.
9. Le modalità per il rilascio dei titoli congiunti sono regolate dalle relative convenzioni. Le norme in materia sono reperibili presso la segreteria studenti di riferimento.

#### **Art. 16 - Valutazione dell'attività didattica**

1. Il CAD rileva periodicamente, mediante appositi questionari distribuiti agli studenti, i dati concernenti la valutazione, da parte degli studenti stessi, dell'attività didattica svolta dai docenti. Tale valutazione viene effettuata attraverso il sistema informatizzato di rilevazione delle opinioni degli studenti - qualità della didattica percepita, implementato dall'Ateneo.
2. Il Consiglio di Dipartimento, avvalendosi della Commissione Paritetica Docenti-Studenti competente, predispose una relazione annuale sull'attività e sui servizi didattici, utilizzando le valutazioni effettuate dal CAD. La relazione annuale è redatta tenendo conto della soddisfazione degli studenti sull'attività dei docenti e sui diversi aspetti della didattica e dell'organizzazione, e del regolare svolgimento delle carriere degli studenti, della dotazione di strutture e laboratori, della qualità dei servizi e dell'occupazione dei Laureati. La relazione, approvata dal Consiglio di Dipartimento, viene presentata al Nucleo di Valutazione di Ateneo che formula proprie proposte ed osservazioni e successivamente le invia al Senato Accademico.
3. Il Consiglio di Dipartimento valuta annualmente i risultati della attività didattica dei docenti tenendo conto dei dati sulle carriere degli studenti e delle relazioni sulla didattica offerta per attuare interventi tesi al miglioramento della qualità del percorso formativo.

#### **Art. 17 - Riconoscimento dei crediti, mobilità studentesca e riconoscimento di studi compiuti all'estero**



1. Il CAD può riconoscere come crediti le attività formative maturate in percorsi formativi universitari pregressi, anche non completati, fatto salvo quanto previsto dall'art. 7 del presente regolamento.
2. I crediti acquisiti in Corsi di Master Universitari possono essere riconosciuti solo previa verifica della corrispondenza dei SSD e dei relativi contenuti.
3. Relativamente al trasferimento degli studenti da altro corso di studio, dell'Università dell'Aquila o di altra università, è assicurato il riconoscimento del maggior numero possibile dei crediti già maturati dallo studente, secondo criteri e modalità stabiliti dal CAD e approvati dalla Commissione Paritetica Docenti-Studenti competente, anche ricorrendo eventualmente a colloqui per la verifica delle conoscenze effettivamente possedute. Il mancato riconoscimento di crediti deve essere adeguatamente motivato.
4. Esclusivamente nel caso in cui il trasferimento dello studente sia effettuato da un Corso di Studio appartenente alla medesima classe, il numero di crediti relativi al medesimo settore scientifico-disciplinare direttamente riconosciuti non può essere inferiore al 50% di quelli già maturati. Nel caso in cui il corso di provenienza sia svolto in modalità a distanza, la quota minima del 50% è riconosciuta solo se il corso di provenienza risulta accreditato ai sensi della normativa vigente.
5. Gli studi compiuti per conseguire i diplomi universitari in base ai previgenti ordinamenti didattici sono valutati in crediti e vengono riconosciuti per il conseguimento della Laurea. La stessa norma si applica agli studi compiuti per conseguire i diplomi delle scuole dirette a fini speciali istituite presso le Università, qualunque ne sia la durata.  
Il CAD può riconoscere come crediti formativi universitari, secondo criteri predeterminati e approvati dalla Commissione Paritetica Docenti-Studenti competente, le conoscenze e abilità professionali, nonché quelle informatiche e linguistiche, certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l'Università abbia concorso. Il numero massimo di crediti riconoscibili per conoscenze e attività professionali pregresse è, comunque, limitato a 12 CFU per i Corsi di Laurea.
6. In relazione alla quantità di crediti riconosciuti, ai sensi dei precedenti commi, il CAD può abbreviare la durata del corso di studio con la convalida di esami sostenuti e dei crediti acquisiti, e indica l'anno di Corso al quale lo studente viene iscritto e l'eventuale debito formativo da assolvere. La proposta da parte del CAD di iscrizione ad un determinato anno di corso deve, comunque, tenere conto dell'avvenuta acquisizione di almeno 5 CFU relativi all'anno precedente.
7. La delibera di convalida di frequenze, esami e periodi di tirocinio svolti all'estero deve esplicitamente indicare, ove possibile, le corrispondenze con le attività formative previste nel piano ufficiale degli studi o nel piano individuale dello studente.
8. Il CAD attribuisce agli esami convalidati la votazione in trentesimi sulla base di tabelle di conversione precedentemente fissate.
9. Ove il riconoscimento di crediti sia richiesto nell'ambito di un programma che ha adottato un sistema di trasferimento dei crediti (ECTS), il riconoscimento stesso tiene conto anche dei crediti attribuiti ai Corsi seguiti all'estero.



10. Il riconoscimento degli studi compiuti all'estero, della frequenza richiesta, del superamento degli esami e delle altre prove di verifica previste e del conseguimento dei relativi crediti formativi universitari da parte di studenti del Corso di Laurea è disciplinato da apposito Regolamento.
11. Il riconoscimento dell'idoneità di titoli di studio conseguiti all'estero ai fini dell'ammissione al Corso, compresi i Corsi di Dottorato di Ricerca, è approvato, previo parere del CAD e della Commissione Paritetica Docenti-Studenti competente, dal Senato Accademico.

#### **Art. 18 - Orientamento e tutorato**

1. Sono previste le seguenti attività di orientamento e tutorato svolte dai Docenti:
  - a) attività didattiche e formative propedeutiche, intensive, di supporto e di recupero, finalizzate a consentire l'assolvimento del debito formativo;
  - b) attività di orientamento rivolte sia agli studenti di Scuola superiore per guidarli nella scelta degli studi, sia agli studenti universitari per informarli sui percorsi formativi, sul funzionamento dei servizi e sui benefici per gli studenti, sia infine a coloro che hanno già conseguito titoli di studio universitari per avviarli verso l'inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni;
  - c) attività di tutorato finalizzate all'accertamento e al miglioramento della preparazione dello studente, mediante un approfondimento personalizzato della didattica finalizzato al superamento di specifiche difficoltà di apprendimento.

#### **Art. 19 - Studenti impegnati a tempo pieno e a tempo parziale, studenti fuori corso e ripetenti, interruzione degli studi**

Sono definiti due tipi di curriculum corrispondenti a differenti durate del corso:

- a) curriculum con durata normale per gli studenti impegnati a tempo pieno negli studi universitari;
- b) curriculum con durata superiore alla normale ma comunque pari a non oltre il doppio di quella normale, per studenti che adottano il regime di iscrizione part time. Per questi ultimi le disposizioni sono riportate nell'apposito regolamento.

Salvo diversa opzione all'atto dell'immatricolazione, lo studente è considerato come impegnato a tempo pieno.



PERCORSO FORMATIVO - PIANO DI STUDI

Università degli Studi dell'Aquila							
Corso di Laurea in "Scienze psicologiche applicate" (classe L-24) A.A. 2022/23							
indirizzo UNICO							
CORSI INTEGRATI	INSEGNAMENTI	TAF	AMBITO	S.S.D.	CFU	CFU TOTALI	SEM
	PSICOLOGIA GENERALE E STORIA DELLA PSICOLOGIA	A	FONDAMENTI DELLA PSICOLOGIA	M-PSI/01	8	13	ANNUALE
		A	FONDAMENTI DELLA PSICOLOGIA	M-PSI/01	5		
	BIOLOGIA APPLICATA ALL'ATTIVITA' PSICHICA	A	FORMAZIONE INTERDISCIPLINARE	BIO/13	5	5	1
	NEUROFISIOLOGIA	A	FORMAZIONE INTERDISCIPLINARE	BIO/09	5	5	2
	METODI QUANTITATIVI E PSICOMETRIA	C	AFFINI	MED/01	8	8	1
	FONDAMENTI ANATOMO-FISIOLOGICI DELL'ATTIVITA' PSICHICA	B	PSICOLOGIA GENERALE E FISIOLOGICA	M-PSI/02	6	6	1
	FILOSOFIA DELLA MENTE	A	FORMAZIONE INTERDISCIPLINARE	M-FIL/06	5	5	2
	PSICOLOGIA SOCIALE	B	PSICOLOGIA SOCIALE E DEL LAVORO	M-PSI/05	5	5	2
	CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE (B1)	E	LINGUA STRANIERA		6	6	2
	ELEMENTI DI INFORMATICA	F	ABILITA' INFORMATICHE		4	4	1
	ALTRE ATTIVITA' FORMATIVE	F	ALTRE CONOSCENZE UTILI		5	5	
<b>TOTALE 1° ANNO</b>					<b>62</b>	<b>62</b>	
	TEORIA E TECNICA DEI TEST	A	FONDAMENTI DELLA PSICOLOGIA	M-PSI/03	8	8	2
	PSICOLOGIA FISIOLOGICA	B	PSICOLOGIA GENERALE E FISIOLOGICA	M-PSI/02	7	7	1
	PSICOLOGIA DELLA PERSONALITA' E DELLE DIFFERENZE INDIVIDUALI	B	PSICOLOGIA GENERALE E FISIOLOGICA	M-PSI/01	6	6	2
	PSICOLOGIA DEI PROCESSI COGNITIVI	B	PSICOLOGIA GENERALE E FISIOLOGICA	M-PSI/01	6	6	1
	PSICOLOGIA DEL LAVORO	B	PSICOLOGIA SOCIALE E DEL LAVORO	M-PSI/06	5	5	2
	PSICOBIOLOGIA DELLE EMOZIONI	B	PSICOLOGIA GENERALE E FISIOLOGICA	M-PSI/02	6	6	1
	PSICOLOGIA DINAMICA	B	PSICOLOGIA DINAMICA E CLINICA	M-PSI/07	8	8	2
	PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO E DELL'EDUCAZIONE	B	PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO E DELL'EDUCAZIONE	M-PSI/04	7	12	A1
		B			5		A2
<b>TOTALE 2° ANNO</b>					<b>58</b>	<b>58</b>	
	PSICOFARMACOLOGIA	C	AFFINI	BIO/14	5	5	2
	PSICOLOGIA CLINICA	B	PSICOLOGIA DINAMICA E CLINICA	M-PSI/08	8	8	1
	ELEMENTI DI NEUROLOGIA	C	AFFINI	MED/26	5	5	1
	PSICOPATOLOGIA E NEUROPSICHIATRIA	C	AFFINI	MED/39	5	12	1
		C	AFFINI	MED/25	7		1
	ESPERIENZE PRATICHE GUIDATE	F	Tirocinio formativo e di orientamento		12	12	
	ATTIVITA' FORMATIVE A SCELTA (ADO)	D	ATTIVITA' FORMATIVE A SCELTA (ADO)		12	12	
	PROVA FINALE	E	PROVA FINALE		6	6	
<b>TOTALE 3° ANNO</b>					<b>60</b>	<b>60</b>	
<b>TOTALE</b>					<b>180</b>	<b>180</b>	